



Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

ORDINANZA N. 7 del 28/04/2017

OGGETTO: Disciplina delle attività balneari

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari lungo il litorale del Comune di Cecina, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio marittimo;

Vista la Legge 15.03.1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e la Legge Regionale 1 dicembre 1998 n. 88 relativi al riparto delle competenze in materia di demanio marittimo;

Visti gli articoli 30, 1161, 1164, del codice della navigazione e gli articoli 27 e 28 del relativo Regolamento di esecuzione relativi all'uso del demanio marittimo;

Viste le circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 07.05.94, 20.05.94 e 10.04.95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti, aventi ad oggetto schemi guida di ordinanza balneare

Visti gli artt. da 29 a 40sexies e 104 della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 15R del 01/04/2009;

Visto il D.lgs n° 59 del 26/03/2010 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visti gli artt. 75 e seguenti della Legge Regionale n. 86 del 20/12/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" nonché il relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.Lvo del 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo approvato con deliberazione consiliare n. 86 del 29.06.2007;

Vista la L. 25.08.1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Visto il decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la L. 5.2.1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone disabili;

Visto il D.Lgs. in data 3.4.2006, n. 152 e succ. mod ed int.;

Vista la Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto l'art. 11 della Legge n. 217 del 15/12/2011

Visto il Decreto della Giunta Regionale Toscana n. 13910/2016, che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2017 nel territorio di competenza del Dip. Prov. A.R.P.A.T. di Livorno, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.116/2008 e D.M. 30 marzo 2010, come meglio identificate nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

Preso atto che nei suddetti decreti si individuano le zone idonee alla balneazione, quelle non idonee temporaneamente nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione;

Atteso che, per quanto riguarda il Comune di Cecina, risultano individuate come zone permanentemente non idonee alla balneazione per motivi indipendenti dall'inquinamento e precisamente con divieto di balneazione per transito natanti la foce del fiume Cecina e l'area Portuale di Cecina aventi la seguente estensione con coordinate WSG 84:

Area Portuale:

area portuale nord :latitudine 43.302850 longitudine 10.483262

area portuale sud : latitudine 43.300391 longitudine 10.484831

Foce Fiume Cecina

Nord : latitudine 43.301599 longitudine 10.488274

Sud : latitudine 43.300391 longitudine 10.484831

Visto il regolamento comunale per le attività rumorose di cui alla Del. CC. 82/2005

Vista la L.R. del 20-10-2009 n. 59;

Valutata l'opportunità di predisporre per l'anno 2017 misure preventive in via cautelare che confermano i precedenti divieti, a salvaguardia della salute pubblica, in vista della stagione balneare;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno, saranno emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno.

Che oltre alla presente ordinanza dovrà farsi riferimento anche alle norme di cui al Regolamento degli Arenili del Comune di Cecina, approvato con Deliberazione Consiliare n. 86 del 29-06-2007;

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

I titolari di concessione demaniale marittima in regola con il pagamento del relativo canone demaniale, ferma restando la data di inizio e fine della stagione balneare, hanno la facoltà, al di fuori di tale periodo, di tenere aperto l'impianto per sole cure salsoiodiche ed elioterapiche, apponendo agli ingressi idonea cartellonistica, nel rispetto di quanto indicato dall' Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno in materia di sicurezza.

Articolo 2 Divieto di balneazione

La balneazione è vietata:

a) nelle zone di territorio comunale adibite a:

- transito e sosta del naviglio;
- corridoi di atterraggio opportunamente segnalati.

b) per la stagione balneare 2017, nelle acque di mare antistanti il litorale, individuate secondo la Cartografia Terrestre ufficiale dello Stato, reticolato U.T.M., come di seguito specificato, e precisamente:

- zona permanentemente non idonea alla balneazione e per attracco natanti avente la seguente estensione con coordinate WSG 84 gradi decimali:

Area Portuale:

area portuale nord :latitudine 43.302850 longitudine 10.483262

area portuale sud : latitudine 43.300391 longitudine 10.484831

Foce Fiume Cecina

Nord : latitudine 43.301599 longitudine 10.488274

Sud : latitudine 43.300391 longitudine 10.484831

Articolo 2bis

Aree interessate dall'intervento di sistemazione morfologica delle spiagge

Per motivi di sicurezza, fino all'effettivo collaudo delle opere di difesa costiera, e' fatto divieto per la stagione balneare 2017 di transitare o sostare sui pennelli e/o le altre opere di difesa della costa presenti sull'arenile demaniale e nel mare territoriale, stante la fase di assestamento degli stessi.

Si rende noto inoltre che i tratti di arenile ampliati in conseguenza dell'esecuzione dell'intervento di sistemazione morfologica delle spiagge, tuttora in fase di completamento, possono essere esposti a variazioni di consistenza tali da determinarne un utilizzo limitato o variabile in relazione anche all'andamento meteo marino.

Articolo 3
Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune di Cecina **E' VIETATO:**

- 1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
- 2) Lasciare unità in sosta di qualunque genere, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- 3) Lasciare sulle spiagge libere oltre il tramonto: ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate. **E' altresì vietato lasciare incustodite le attrezzature succitate, prima dell'orario di balneazione.**
- 4) Occupare la fascia dei 5 metri dalla battigia con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
- 5) Campeggiare.
- 6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
- 7) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
- 8) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche e a tutte strutture turistiche e turistico ricreative ricomprese nei 30 metri dalla linea del confine demaniale, che dovranno rispettare i limiti del piano del rumore comunale. Eventuali deroghe potranno essere concesse nelle modalità previste dai Regolamenti Comunali.
- 9) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni nautiche, senza le prescritte autorizzazioni così come definite dal Regolamento degli Arenili.
- 10) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- 11) Distendere o tinteggiare reti da pesca.
- 12) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 13) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
- 14) Accendere fuochi.
- 15) sul demanio marittimo è vietata qualsiasi attività di trattenimento o svago che necessiti di apposita autorizzazione da parte delle competenti Autorità.

E' VIETATO altresì:

per motivi di igiene e sicurezza, vista la particolare affluenza di persone e bambini sulle spiagge, condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. In in deroga a tale divieto, in ottemperanza all'art. 20 della L.R. 59/2009 è consentito l'accesso con animali sulle spiagge individuate con deliberazione G.C. n. 102 del 30.4.2002 e nel mare territoriale antistante, appositamente delimitate e regolamentate secondo le disposizioni contenute in allegato alla presente ordinanza. Sono comunque esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, condotti al guinzaglio e previa autorizzazione comunale, i cani brevettati da salvataggio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare ad eccezione delle spiagge per cani individuate dal piano della costa.

Sono altresì escluse dal divieto le aree in concessione i cui titolari abbiano espresso con nota inviata all'Amministrazione Comunale e all'Ufficio Locale Marittimo la volontà di consentire l'accesso agli animali, nel rispetto delle previsioni della L.R. 59/2009 e relativo regolamento di attuazione. In tali aree dovranno essere rispettati i regolamenti di igiene e sicurezza in generale, oltre le specifiche norme di cui all'allegato regolamento per la spiaggia attrezzata per animali domestici che dovrà essere apposto all'ingresso della struttura.

Articolo 4

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Disciplina Generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta costituiti da rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

Il concessionario dovrà assicurare sull'area in concessione libero accesso e movimento, tramite i corridoi di transito, a tutti coloro che intendano raggiungere i tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare. Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve trattenersi sulle aree in concessione oltre il tempo strettamente necessario al transito, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila. Deve essere garantito un corridoio di libero transito per il raggiungimento della battigia.

Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - solo con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare. E' fatto divieto di utilizzare palizzate in legno, teloni ombreggianti di qualsiasi tipo e cannicci (ad eccezione delle sole delimitazioni orizzontali fronte strada degli stabilimenti balneari della zona delle "Gorette" che potranno utilizzare dei teloni antipolvere a ridosso dei parcheggi o quelle risultanti da specifiche autorizzazioni stagionali)

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in

concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, comunicano eventuali variazioni degli elementi contenuti nel titolo abilitativo compresi nuovi periodi di apertura, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 86/2016 e relativo regolamento attuativo.

Le procedure di affidamento temporaneo a terzi della concessione o di porzione della stessa, prima dell'esercizio dell'attività, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione secondo le disposizioni ministeriali S.I.D. e con le modalità previste dal Regolamento comunale del Demanio Marittimo scaricabili al seguente indirizzo <http://www.comune.cecina.li.it/modulistica>

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza, in luogo idoneo in prossimità delle cabine, di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92 e del regolamento edilizio comunale devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

A parziale deroga del disposto dell'articolo 3, l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei.

Con le stesse modalità indicate al punto precedente possono essere posizionate e mantenute, solo in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole, il mantenimento nelle ore notturne oltre che alle suddette autorizzazioni demaniali, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione in materia di sicurezza alla navigazione da parte della Capitaneria di Porto competente;

I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

Fatto salvo quanto disciplinato all'art. 3 punto 8 e 15 della presente ordinanza, negli stabilimenti balneari è consentito svolgere liberamente attività di spettacolo e/o trattenimento, che si caratterizzino per la loro complementarietà all'attività ricettiva e per le quali non sia previsto pagamento di biglietto di ingresso (neanche sotto forma di maggiorazioni dei prezzi praticati nella struttura e/o consumazioni obbligatorie) e non siano allestite strutture destinate allo svolgimento di tali attività.

Eventuali richieste per attività di spettacolo e/o trattenimento non rientranti nella tipologia del comma precedente saranno sottoposte a specifica valutazione ed eventualmente al rilascio di specifiche autorizzazioni in materia.

Articolo 5

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

La legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio) e succ. mod ed int. disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree private e pubbliche, dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Per commercio sulle aree demaniali marittime s'intende l'attività di vendita al dettaglio, con eventuale consumo immediato dei prodotti, svolta in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime (arenile e mare territoriale) è consentito esclusivamente ai possessori di titoli abilitativi per l'esercizio di tale attività, previa presentazione *al* SUAP del Comune di Cecina, esclusivamente per via telematica e con firma digitale *tramite il portale Star (Sistema Telematico di Accettazione Regionale)*, previo pagamento dei diritti di istruttoria SUAP pari ad Euro 30,00, prima dell'inizio dell'attività. La relativa modulistica è reperibile *sul portale di cui sopra all'indirizzo <http://servizi.comune.cecina.li.it/commercio>*, sezione INFO - modulistica.

L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:

1. Esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
2. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00;
3. Esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali, quali, a solo titolo esemplificativo, bancarelle mobili, carretti, ecc.;
4. Nel mare territoriale, mediante imbarcazioni a motore dotate di certificazione di sicurezza per la balneazione, rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto.
5. Senza ausili musicali o di amplificazione, e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica.

Sono escluse dall'accesso:

- a) Le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
- b) Le aree demaniali in cui è vietato l'esercizio dell'attività;
- c) Gli ambiti dunali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28, chiunque eserciti l'attività di commercio in aree demaniali marittime senza i prescritti titoli abilitativi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro, oltre al sequestro cautelare delle attrezzature e della merce. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 alle violazioni di quanto previsto dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. Per tali violazioni l'autorità competente e' il Comune di Cecina.

Articolo 6

Divieto di balneazione in presenza di bandiera rossa

In condizioni di mare mosso o agitato, segnalato dalla bandiera rossa, issata sugli appositi pennoni posti in corrispondenza degli stabilimenti balneari e dei punti azzurri nelle spiagge libere, è VIETATA LA BALNEAZIONE.

Chiunque non osservi quanto stabilito dal comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo ulteriori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 1164, comma 2 del Codice della Navigazione, da comminarsi dagli organi di Polizia competenti;

Articolo 7

Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e del Regolamento di gestione del Demanio Marittimo Comunale.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971, n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 alle violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza, non ricomprese nel comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. Per tali violazioni l'autorità competente e' il Comune di Cecina.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzata a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali e Ambientali, all'A.R.P.A.T. di Livorno, all'A.S.L. n. 6, al Comando di Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Cecina; alla Squadra Nautica c/o la Questura di Livorno.

Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Livorno e delle Autorità Marittime di Marina di Cecina.

Cecina, 28 Aprile 2017



IL SINDACO
Samuele Lippi



Legenda

- ★ Punto_campionamento
- Aree_Balneazione_2017
- BUCA_DEL_GATTO
- GORETTE_NORD
- GORETTE_SUD
- MARINA_DI_CECINA
- ANDALU'
- BOCCA_DI_CECINA

COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)
(Allegato all'ordinanza Sindacale n° _____ del _____)
SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI DOMESTICI
(Accesso a persone con animali al seguito)
REGOLAMENTO

1. L'accesso a questa spiaggia, così come delimitata, è consentito ad un numero massimo di due (2) animali per proprietario o detentore. Allo scopo si ricorda che per quanto attiene l'attraversamento della fascia pinetata ed in prossimità della presenza di persone valgono le norme di conduzione dei cani già in vigore, ed in particolare l'obbligo di tenere l'animale rigorosamente al guinzaglio, secondo quanto disposto nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013 e successive modifiche ed integrazioni
2. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva ed alle femmine durante il periodo estrale.
3. I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive quali rabbia-cimurro-parvoviroso-epatite infettiva e leptospirosi. L'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione identificativa dell'animale che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza;
4. Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia;
5. Ogni due (2) ore circa, l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica con l'obbligo di raccolta delle deiezioni solide.
6. Prima e dopo il bagno in mare, nel periodo di permanenza sulla spiaggia il cane dovrà essere necessariamente tenuto a guinzaglio.
7. Il proprietario si dovrà dotare di un idoneo quantitativo di acqua per operazioni di igiene personale e verso l'animale, senza far uso di detergenti.
8. Il proprietario e il detentore dovranno portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
9. I proprietari sono personalmente responsabili del comportamento del proprio cane e degli eventuali danni causati a persone o cose, e conseguentemente essere dotati di idonea assicurazione.
10. E' vietato a chiunque utilizza la spiaggia per cani, abbandonare le deiezioni solide degli animali che debbono essere rimosse con mezzi a ciò idonei e deposte nell'apposito raccoglitore,

La violazione alle disposizioni contenute nel presente atto, se non disciplinata diversamente dalla Legge, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ordinanza n° 22 del 31.12.2001 relativa alla conduzione dei cani nel territorio comunale, e specificatamente:

- Per i punti da 1) a 7) da € 25,82 a € 92,96 conciliabile in misura ridotta con € 30,99
- Per i punti 8, 9 e 10) da € 80,00 a € 480,00 (art. 40 comma "j" L.R. 59/2009), conciliabile in misura ridotta con € 80,00.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente disposizione.

Numeri di telefono di riferimento:

Ufficio Locale Marittimo: Guardia Costiera tel. 0586/621064

S.O.S. Animali e Polizia Municipale – Cecina tel. 0586/630977



IL SINDACO
Samuele Lippi

BEACH FOR PETS
(Access for people leading animals)

NOTICE

1. Access to this beach, as delimited, is allowed to max two (2) animals for person. Along the pinewood paths and close to people, the rules for conducting dogs are those already in force, in particular the obligation to keep animals strictly on the leash, as order. of the Ministry of Health on 6/8/2013 and subsequent amendments and additions prescribes.
2. Access is forbidden to animals with aggressive behaviour and female dogs in heat.
3. Dogs must be regularly vaccinated for the main infective diseases as rabies, distemper, parvovirus, leptospirosis. Owner of the dog must be in possession of vaccination card, this must be presented on the demand of the control authorities.
4. Whenever possible, owner of the dog must avoid prolonged barking and too lively behaviour of their dogs, otherwise they will be forced to leave the beach.
5. Behaviour – Like every two hours the owner must take the dog away from the beach for a “hygienic” walk, with the obligation of excreta collection.
6. Before and after swimming in the sea and during their staying on the beach, dogs must be kept on the leash.
7. Owners must have an appropriate amount of water for personal and dog’s needs, without using detergent.
8. the owner and keeper must bring a rigid or soft muzzle, to put to the dog in the event of a risk to the safety of people or animals or at request of competent authorities.
9. Owners are liable for their own dogs’ behaviour and for any damage caused to people and things. Consequently they should be covered by insurance.
10. It is forbidden to abandon on the beach the dog’s excreta which must be removed using appropriate tools and throw it in apposite bin, as art. 22 (Hygienic Rules) L.R. 2009 n° 59 prescribes.

Contravention to this notice will be fined as by order n°22, 31.12.2001, not otherwise governed by law , relating to the leading of dogs in the municipal area:

- From 1. to 7: from € 25.82 to € 92.96 reducible to € 30.99
- From 8-10: from € 80,00 to € 480,00 (art. 40 comma “j” L.R. 59/2009), reducible to € 80,00.



THE MAYOR
Samuele Lippi

Reference telephone numbers:

Ufficio Locale Marittimo: Guardia Costiera tel. 0586/621064
S.O.S. Animali e Polizia Municipale – Cecina tel. 0586/630977